



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 27-07-2017

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC.

L'anno **Duemiladiciassette** addi **Ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
BONSI MADDALENA	Consigliere	NO
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
ZATTI MASSIMO	Consigliere	SI
ZATTI NICOLA	Consigliere	SI
ALMICI ROBERTO	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	SI
FAVORE CARLO	Consigliere	SI

Presenti: 10 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco spiega la duplice motivazione che ha spinto a proporre la modifica in argomento: da un lato per consentire ai contribuenti di poter dilazionare il proprio debito con l'Amministrazione dipendente da diverse fattispecie tributarie: IMU, TASI e TARI, dall'altro per esigenze organizzative degli uffici che si trovano ad avere scadenze troppo ravvicinate.

Non si registrano interventi

Terminato il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale precisando che *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*
- con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 29.04.2014 era stato approvato il Regolamento dell'imposta unica comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 641, della citata legge di stabilità, ai sensi del quale *Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e, altresì, il comma 650 che stabilisce che La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria*

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 06.12.2011 che testualmente dispone: *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse*

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

DATO ATTO che l'art. 43 del citato regolamento dell'Imposta unica comunale, al comma 2, fissa la scadenza per il pagamento della prima rata della TARI al 16 luglio dell'anno di riferimento;

RITENUTO, per esigenze organizzative e per evitare una eccessiva concentrazione delle obbligazioni tributarie afferenti all'Imposta Unica Comunale, IMU, TASI e TARI, di differire il pagamento della rata della TARI relativa al primo semestre al 16 settembre dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 328, legge finanziaria per il 2001, e ss.mm.ii. *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”* e che, quindi, la deliberazione di tariffe oltre il suddetto termine comporterà la loro applicazione a partire dal 1° gennaio 2017;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

ATTESO che, in base alla normativa testè citata, la modifica al Regolamento in parola avrà effetto solo a partire dal periodo di imposta 2018;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.lgs.18.08.2000 n. 267;

VISTI:

- il d.lgs.18.08.2000 n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del segretario comunale e responsabile dell'area amministrativa finanziaria Elisa CHIARI,

Con voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare i richiami e le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare le modifiche all'art. 43 del Regolamento dell'imposta unica comunale, come evidenziato nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, differendo il termine per il pagamento della TARI riferita al primo semestre di ciascun periodo di imposta al 16 settembre;
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dopo il deposito della presente deliberazione presso la segreteria comunale per un periodo di dieci giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto;
4. di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28.09.1998, n. 360;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

~~ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'~~

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Elisa Chiari
